



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA

DIVISIONE IX - POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA EUROPEA
E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. DUDU Florin Stefan, cittadino rumeno nato a Brasov (Romania) il 10 dicembre 1979, volta a chiedere il riconoscimento dei titoli di qualifica professionali esteri, conseguiti in Romania, per l’esercizio in Italia dell’attività di autoriparazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera A) “*Meccatronica*” (comprendente *meccanica-motoristica* ed *elettrauto*), lettera B “*Carrozzeria*” e lettera C) “*Gommista*” della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;

VISTO che l’interessato ha documentato di aver conseguito, in Romania, il “*Diploma de Bacalaureat* (Diploma di Maturità) – *Serie R, n. 0099309, profilo Meccanico*” rilasciato il 15 settembre 1998 dal Ministero dell’Educazione Nazionale della Repubblica di Romania in base ai risultati della sessione d’esami di Giugno 1990, organizzata presso il Gruppo Scolastico Industriale “Tractorul II” di Braşov, Distretto di Braşov;

CONSIDERATO che, ai sensi del “Certificato UE/SEE” rilasciato dal “*National Center for Recognition and Equivalence of Diplomas*” (Autorità competente della Repubblica di Romania), n. 501093 del 17 marzo 2023, la suddetta autorità attesta che il “*Diploma di Maturità*”, serie R, n. 0099309 soddisfa le condizioni di formazione stabilite dalla Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, art. 11, b (i), avendo una durata di



studi di 4 anni di studi secondari, e dà direttamente il diritto esercitare la professione in Romania senza altri requisiti ausiliari;

VISTO, inoltre, il documento denominato “*Atestat (Attestato) - Serie C, n. 055880*”, rilasciato all’interessato a seguito della frequenza dei corsi delle classi IX-XII presso il Gruppo Scolastico Industriale “Tractorul II” di Braşov, Distretto di Braşov, nel campo “Meccanico”, con cui il medesimo ha acquisito la formazione di specialità professionale e pratica nel mestiere di “Meccanico motori termici”;

CONSIDERATO che l’Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE, consultata tramite l’Internal Market Information system (in acronimo IMI) della Commissione europea, con la IMI n. 557535 ha informato che il Sig. DUDU Florin Stefan è *abilitato a svolgere la professione di Meccanico di motori termici, che gli consente di svolgere attività specifiche nel settore della costruzione di masse, qualificazione meccanica dei motori termici, controllare, installare, eseguire e riparare motori, veicoli, masse agricole o industriali ed apparecchi meccanici simili*;

CONSIDERATO altresì che la medesima Autorità rumena, con la citata IMI n. 557535, ha inoltre comunicato che *la qualifica ottenuta dal sig. Dudu è corrispondente al livello 4 dell’EQF e che la formazione per la qualifica del sig. Dudu è disciplinata da un’ordinanza del ministro dell’Istruzione. In Romania, inoltre, il certificato di qualifica attesta una formazione per il livello B), ii), ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE*;

CONSIDERATO, inoltre, che il Sig. Florin Stefan DUDU ha certificato la sussistenza, nel Paese di origine, dei requisiti dell’onorabilità e della moralità previa produzione del “Certificato del Casellario Giudiziario” emesso dal Consolato Generale di Romania presso Trieste in data 19 ottobre 2022;

VALUTATO che, sulla base della documentazione agli atti e della risposta ottenuta dall’Autorità di Coordinamento rumena, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di formazione professionale denominato “Diploma di Maturità”, Serie R, n. 0099309, con cui veniva rilasciato il “Diploma di maturità, profilo “Meccanico” al Sig. DUDU Florian Stefan, nonché il titolo di formazione “Attestato”, Serie C, n. 055880, con cui l’interessato acquisiva la formazione di specialità professionale e pratica nel mestiere di “Meccanico motori termici”, non sono idonei a consentire in Italia l’esercizio dell’attività, di cui all’art 1, comma 3, lettera b) “Carrozzeria” e lettera c) “Gommista” della Legge 5 febbraio 1992, n. 122;

CONSIDERATO, in particolare, che i suddetti titoli di qualificazione professionale non sembrerebbero avere alcuna attinenza con le materie di studio e il percorso formativo



richiesto in Italia per le suddette attività e che tale assunto è confermato anche dall'autorità competente della Repubblica di Romania, la quale ha qualificato i titoli in oggetto funzionali solamente all'esercizio in loco della professione di "Meccanico di motori termici".

VALUTATO, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, che i medesimi titoli sono idonei a consentire in Italia l'esercizio dell'attività, di cui all'art 1, comma 3, lettera a) "*Meccatronica*" della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, paragrafo 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa è individuata nella prova attitudinale il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è necessaria in quanto la formazione riguarda "*materie sostanzialmente diverse*" da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia (art. 22, comma 1, lettera b) del d.lgs. 206/2007) cioè quelle materie *in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia* (art. 22, comma 5, d.lgs. 206/2007);

CONSIDERATO inoltre che, nel caso in esame, il percorso formativo dell'interessato è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che prevede il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica, attinente all'attività di autoriparazione di tipo A (*Meccatronica*); in alternativa, si richiede la frequentazione, con esito positivo, di un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione meccatronica, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTO che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota prot. MIMIT n. 289060 del 21 settembre 2023, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato il preavviso di diniego in merito alla richiesta di riconoscimento per la professione di autoriparazione lettera b) "*Carrozzeria*" e lettera c) "*Gommista*" (per le motivazioni già espresse in preambolo), nonché il preavviso di accoglimento della richiesta di riconoscimento per la lettera a) "*Meccatronica*", subordinatamente al superamento delle misure compensative per le motivazioni sopra riportate;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 206/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;



SENTITE le associazioni di categoria;

VALUTATO il parere conforme dell'Associazione di categoria "Confartigianato Autoriparazione" al riconoscimento del professionista, emesso in data 21 settembre 2023 – recepito con protocollo in entrata MIMIT n. 289006 del 21 settembre 2023 – ai sensi dell'art. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall'interessato, in data 9 giugno 2023, tramite bonifico bancario eseguito da Banca UniCredit alla Tesoreria dello Stato, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRENT Banca d'Italia;

DECRETA

1. Al Sig. DUDU Stefan Florin, cittadino rumeno, nato a Brasov (Romania) il 10 dicembre 1979, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, sono riconosciuti i titoli di qualifica professionale, citati in preambolo, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, **lettera a) "Meccatronica", subordinatamente al superamento di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007**, per le motivazioni esposte in premessa.
2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione, citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. DUDU Stefan Florin è invece respinta la domanda di riconoscimento dei requisiti professionali esteri per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, art 1, comma 3, **lettera b) "Carrozzeria" e lettera c) "Gommista"**.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.



5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfrancesco ROMEO



ALLEGATO A

La prova attitudinale è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 206/2007).

1. La prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *“Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione”* è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *autoriparazione* ai sensi della *legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, lettera A)* e si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale, che si baserà sulle seguenti materie:

Prova pratica-attitudinale:

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione;
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali.

Parte mista

- installazione impianto gpl;



- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici.

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori;
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento).

2. La prova orale consiste in un colloquio sulle citate materie. Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica, la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Veneto**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Veneto – Direzione Formazione e Istruzione – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 – 30121, Venezia (VE)

PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.



La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e **ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame, costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.